

**Policy per la disciplina dell'esercizio dei diritti
di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE
2016/679**

Sommario

1. Ambito di applicazione 3

2. Finalità 3

3. L'esercizio dei diritti da parte degli interessati 3

3.1 Diritto di accesso 3

3.2 Diritto di rettifica 3

3.3 Diritto all'oblio 3

3.4 Diritto di limitazione del trattamento 4

3.5 Diritto di opposizione al trattamento 5

3.6 Limitazioni ai diritti dell'interessato 5

3.7 L'esercizio dei diritti degli interessati deceduti 5

4. Modalità di presentazione delle istanze 5

5. Riscontro all'interessato 6

5.1 La responsabilità del riscontro 6

5.2 Il ruolo dell'Ufficio Segreteria Generale 6

5.3 Termini per il riscontro 6

5.4 Modalità del riscontro 6

5.5 Mancato accoglimento 7

1. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente disciplinare è determinato dai trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente, come censiti nel Registro informatico dei trattamenti implementato dall'Ente ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679.

2. Finalità

Il presente documento disciplina regole e procedure da attuare al fine di fornire riscontro, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, ai soggetti che esercitano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE n. 2016/679.

3. L'esercizio dei diritti da parte degli interessati

Ai sensi del citato Regolamento gli interessati possono esercitare i diritti di seguito indicati.

3.1 Diritto di accesso

L'interessato può richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi e alle informazioni indicate all'art. 15 del Regolamento.

Tale accesso non deve ledere i diritti e le libertà altrui; qualora i dati richiesti contengano anche riferimenti a soggetti terzi rispetto all'interessato, il titolare dovrà valutare se la comunicazione di tali dati potrebbe ledere i diritti di libertà dei soggetti terzi. In caso affermativo, il titolare dovrà adottare le misure ritenute idonee per la tutela dei soggetti terzi, tra cui quella di oscurare i relativi dati.

3.2 Diritto di rettifica

L'interessato può richiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti; ciò senza ingiustificato ritardo.

3.3 Diritto all'oblio

L'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. La richiesta del soggetto interessato può essere effettuata solo per uno dei seguenti motivi che il Servizio responsabile del riscontro ha l'onere di verificare:

- a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- c. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Il diritto all'oblio non può essere esercitato se il trattamento è necessario:

- I. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- II. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Ente;
- III. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- IV. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Valutata la fondatezza della richiesta dell'interessato, nel caso di dati personali diffusi in via telematica, deve essere richiesto ai motori di ricerca di de-indicizzare i contenuti relativi ai dati personali riferiti all'interessato.

3.4 Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato può richiedere la temporanea esecuzione della sola operazione di conservazione dei dati personali trattati dall'Ente, con conseguente inutilizzabilità e inaccessibilità dei dati per tutto il periodo di limitazione, nei casi di seguito indicati:

- a. quando sia contestata l'esattezza dei dati personali che lo riguardano, eventualmente esercitando il diritto di rettifica di cui all'art. 16 GDPR; in tali casi la limitazione di trattamento potrà durare per il periodo di tempo necessario a procedere alla verifica dei dati di cui l'Ente è in possesso;
- b. quando l'interessato sostenga che il trattamento dei dati personali è illecito, ma si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chiede che ne sia limitato l'utilizzo;
- c. quando i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, seppure non più utili all'Ente;
- d. nel caso in cui l'interessato si sia opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21 del Regolamento.

Nonostante sia stata disposta la limitazione di trattamento, i dati personali possono essere eccezionalmente trattati qualora:

- i. il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria dell'Ente;
- ii. per tutelare i diritti di una persona fisica o giuridica diversa dall'interessato istante;
- iii. per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione europea o di uno Stato membro.

A titolo esemplificativo, si rappresentano le modalità attraverso cui dare seguito a tale richiesta:

- a. trasferimento temporaneo dei dati personali contrassegnati verso un altro sistema di trattamento;
- b. contrassegnare i dati personali come inaccessibili agli utenti del sistema di trattamento dei dati;
- c. rimozione temporanea dei dati contrassegnati dal sito web istituzionale.

3.5 Diritto di opposizione al trattamento

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Tale opposizione è volta, pertanto, ad inibire all'Ente unicamente un determinato utilizzo dei dati personali dell'interessato. Al fine di procedere ulteriormente al trattamento di tali dati personali, l'Ente deve valutare e rappresentare all'istante l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

3.6 Limitazioni ai diritti dell'interessato

Gli artt. 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies del D.lgs. 196/2003 prevedono limiti all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, configurando ipotesi in cui è necessario effettuare un bilanciamento tra tali diritti riconosciuti all'interessato e altre situazioni meritevoli di tutela privilegiata.

3.7 L'esercizio dei diritti degli interessati deceduti

I diritti di cui agli artt. 15 a 22 del GDPR possano essere esercitati, qualora l'interessato sia deceduto, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze per l'esercizio dei diritti sopra citati possono essere trasmesse:

- cartacee, direttamente allo Sportello 1 del Comune di Vignola, via Marconi 1, telefono 059/777550, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito;
- via mail all'indirizzo pec istituzionale dell'ente comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it;

Nei casi di istanze presentate telematicamente, senza che venga utilizzato il modulo appositamente predisposto, ai fini della verifica dell'identità dell'istante, si richiama quanto disposto dall'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

5. Riscontro all'interessato

5.1 La responsabilità del riscontro

Sono tenuti al riscontro i Soggetti Attuatori indicati nel modello organizzativo adottato dall'Ente al fine di disciplinare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 5/06/2018.

Gli stessi sono tenuti a regolamentare, nei rapporti con i Responsabili del trattamento, gli adempimenti relativi all'esercizio dei diritti previsti dal citato Regolamento.

5.2 Il ruolo dell'Ufficio Segreteria Generale

All'ufficio Segreteria è riconosciuto il ruolo di collettore delle istanze degli interessati e di facilitatore per una loro corretta formulazione, esercitando le funzioni di seguito indicate:

- accogliere gli interessati;
- fornire informazioni sulle modalità da seguire per l'inoltro delle istanze;
- mettere a disposizione la modulistica per la compilazione delle istanze;
- tenere un registro delle istanze presentate;
- informare tempestivamente il Responsabile del Servizio ICT attraverso l'assegnazione tramite sistema documentale di ogni richiesta pervenuta;
- smistare tempestivamente le singole istanze verso i Soggetti Attuatori;
- provvedere al monitoraggio del rispetto dei tempi e delle modalità del riscontro.

5.3 Termini per il riscontro

Il Soggetto Attuatore è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

5.4 Modalità del riscontro

Le informazioni richieste dall'interessato sono fornite preferibilmente con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. Il riscontro deve essere fornito in forma intelligibile e chiara, usando un linguaggio comprensibile.

In caso di richieste ripetute e di riscontro preteso in modalità cartacea l'Ente può richiedere le spese amministrative scaturenti dalla produzione delle relative copie.

5.5 Mancato accoglimento

Il mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato compiutamente; l'interessato deve, altresì, essere informato della possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale.

Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. In tali casi incombe sull'Ente l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.